

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Vigente al : 21-9-2026

TITOLO DODICESIMO

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

CAPO I

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Art. 577-bis.

((Femminicidio).)

((Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575)).

((Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577)).

((Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro)).

((Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici)).

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Vigente al : 21-9-2026

TITOLO DODICESIMO

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

CAPO I

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Art. 589-bis.

(Omicidio stradale o nautico).

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. **((La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte)).**

((Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni)).

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al

rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

La l. 20 febbraio 2006, n. 95, all'art. 1 co. 1, recita: « In tutte le disposizioni vigenti il termine 'sordomuto' è sostituito con l'espressione 'sordo' ». Questa normativa potrebbe far pensare che anche nell'art. 96 co. 1 c.p. la locuzione 'sordomuto' debba considerarsi sostituita dalla locuzione 'sordo', con la conseguenza che la sola sordità, e non più il sordomutismo, avrebbe il ruolo di causa di esclusione dell'imputabilità come ostacolo allo sviluppo intellettuale della persona. A ben vedere, però, la legge del 2006 ha tutt'altra finalità. Come già emerge dalla rubrica della legge (« Nuova disciplina in favore dei minorati uditivi »), nonché dal rinvio alla l. 26 maggio 1970 n. 381 (che riguardava l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti), la *ratio* della disciplina introdotta nel 2006 è del tutto estranea alle norme in tema di imputabilità: il legislatore si proponeva soltanto di ridefinire la cerchia dei destinatari del trattamento previdenziale consistente in un assegno mensile di assistenza. Riteniamo pertanto che la causa di esclusione dell'imputabilità di cui all'art. 96 c.p. sia tuttora da individuarsi nel **sordomutismo**, mentre — come si è detto — la (sola) sordità, così come il (solo) mutismo, possono rilevare soltanto ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p., quando integrino un vizio di mente, totale o parziale.

8.4. La minore età

8.4.1. Il codice penale individua *tre fasce di età* rilevanti ai fini dell'imputabilità: a) al di sopra dei 18 anni; b) al di sotto dei 14; c) tra i 14 e i 18.

a) Il compimento del **diciottesimo anno di età** al momento del fatto segna il limite oltre il quale il soggetto si considera **imputabile**. Come si ricava dall'art. 98 c.p., agli occhi del legislatore con il compimento del diciottesimo anno si è dunque raggiunta una piena maturità, sotto il profilo intellettuale e volitivo: l'imputabilità potrà essere esclusa soltanto per una causa diversa dall'età (vizio di mente, sordomutismo, etc.).

b) Chi al momento della commissione del fatto *non aveva ancora compiuto i 14 anni* è considerato sempre **non imputabile** (art. 97 c.p.): la legge stabilisce dunque una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere, che preclude al giudice di ritenere imputabile, ad esempio, un tredicenne che dimostri di aver già raggiunto la piena capacità di rendersi conto di quello che fa e di dominare le sue scelte di comportamento.

La soglia dei 14 anni è frutto di una scelta politico-criminale oggi al centro di valutazioni contrastanti, influenzate dall'enfaticizzazione di fenomeni quali l'utilizzazione dei minori nell'ambito della criminalità organizzata per la commissione dei più diversi tipi di reato e le c.d. bande giovanili, protagoniste di svariate forme di criminalità da strada. Ad es., nella XVIII legislatura è stata presentata alla Camera il 7 febbraio 2019 la proposta di legge AC 1580 che prevede l'abbassamento a 12 anni della soglia di età al di sotto della quale il soggetto è sempre considerato non imputabile.

c) La terza fascia d'età ricomprende chi al momento del fatto « aveva **compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18** »: in questo caso la legge subordina la dichiarazione di imputabilità all'accertamento caso per caso della capacità di intendere e di volere del minore al momento del fatto. Stabilisce infatti l'art. 98 co. 1 c.p. che « *è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere* ».

Il legislatore ha preso atto di un insegnamento pacifico della psicologia dell'età evolutiva: la maturazione delle capacità intellettuali dell'agente e dei suoi poteri di inibizione è un processo graduale, che si compie secondo tempi che non sono eguali per tutti. D'altra parte, spesso non c'è sincronia tra maturazione intellettuale e volitiva: può accadere infatti che il minore di diciotto anni acquisisca una piena maturità intellettuale e culturale ben prima che si siano perfezionate le sue capacità di autocontrollo.

8.4.2. Nei confronti del *minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni*, l'**accertamento** della capacità di intendere e di volere va compiuto **in concreto**, cioè in relazione alle caratteristiche cognitive, volitive e socio-culturali di quel singolo agente al momento della commissione del fatto, tenendo conto anche del tipo di reato che ha commesso: è possibile infatti che il singolo minore abbia raggiunto un grado di maturità che gli consente di comprendere il disvalore di alcuni tipi di reato, e non invece quello di altri (cfr. Cass. Sez. I, 28 settembre 1989, n. 16003, Arnicar, CED 182554, nonché, da ultimo, Cass. Sez. I, 21 novembre 2024, n. 8400, T., in *Cortedicassazione.it*). Ad es., un quindicenne può essere pienamente conscio del significato antisociale del furto, e nel contempo, avendo rapporti sessuali con una sorellina di sei anni, può non rendersi conto del significato di tale comportamento se è cresciuto in un ambiente socio-familiare degradato nel quale domina anche un'illimitata promiscuità sessuale.

Quanto ai **criteri** in base ai quali va condotto l'accertamento della capacità del minore, la disciplina del processo penale minorile (art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) non richiede necessariamente un accertamento psichiatrico, né impone l'audizione di esperti o di persone che abbiano avuto rapporti con il minore, ma consente al pubblico ministero e al giudice di formare il proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi desumibili dagli atti, tra cui le modalità del fatto, rapportate all'età del minore. In giurisprudenza, cfr. Cass. Sez. I, 21 novembre 2024, n. 8400, T., cit.; Cass. Sez. IV, 11 gennaio 2023, 3276, C., CED 284089-01; Cass. Sez. I, 21 dicembre 2016, n. 18345, F.C., CED 269815.

8.4.3. Quale il **trattamento sanzionatorio** del minore autore di fatti penalmente rilevanti?

Come si è anticipato, il **minore di anni 14** non è imputabile e quindi non è assoggettabile a pena, ma ove abbia commesso un fatto previsto dalla legge come delitto e sia riconosciuto socialmente pericoloso deve essere sottoposto ad una **misura di sicurezza**: la **libertà vigilata** o, limitatamente ad una gamma di reati di particolare gravità (artt. 23 co. 1 e 36 co. 2 d.P.R. n. 448/1988), il **reformatorio giudiziario** (art. 224 c.p.) (cfr. *infra*, XIV, 11). Quest'ultima misura viene ora eseguita attraverso l'affidamento coattivo del minore ad una **comunità educativa**, pubblica o privata (artt. 22 co. 1 e 36 co. 2 d.P.R. n. 448/1988).

Se invece si tratta di un minore di **età compresa tra 14 e 18 anni** che venga riconosciuto *imputabile*, gli verrà inflitta la **pena** per il reato da lui commesso, **diminuita** nella misura massima di *un terzo* (art. 98 co. 1 c.p.) (sul carattere obbligatorio di tale riduzione di pena, peraltro soggetta al giudizio di comparazione *ex* art. 69 c.p. e al criterio di cui all'art. 65 co. 1 n. 3 c.p. per l'entità della riduzione, cfr. Cass. Sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 10134, D., CED 281132).

Le pene della reclusione o dell'arresto irrogate ad un minore vengono eseguite in appositi istituti penitenziari: gli istituti penali per minorenni (**IPM**), comunemente designati come 'carceri minorili'. Attualmente gli IPM sono 19 e alla data del 15 gennaio 2026 ospitavano 579 persone. Le 'misure penali di comunità' (*ex* art. 2 co. 1 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, può trattarsi dell'affidamento in prova al servizio sociale, dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare, della detenzione domiciliare, della semilibertà o dell'affidamento in prova in casi particolari) si eseguono invece in **comunità residenziali**, prevalentemente private. Attualmente le comunità residenziali sono 637 e al 15 gennaio 2026 accoglievano 1.243 persone. In un IPM il soggetto minore di età al momento della commissione del fatto rimane di regola fino al compimento del 25° anno (art. 24 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, nella versione del d.lgs. n. 121/2018). Recente-

mente, tuttavia, questa disciplina è stata modificata in senso restrittivo per effetto della l. 13 novembre 2023, n. 159, che ha convertito il d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. decreto Caivano). In un nuovo art. 10 *bis* inserito nel d.lgs. 121/2018 si è infatti prevista la possibilità di trasferire presso un istituto per adulti il detenuto che abbia compiuto 21 anni, in espiatione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente: a) con i suoi comportamenti comprometta la sicurezza ovvero turbi l'ordine dell'istituto; b) con violenza o minaccia impedisca le attività degli altri detenuti; c) nella vita penitenziaria si avvalga dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Il detenuto che realizzi cumulativamente tali condotte può essere sottoposto al trasferimento fin da quando abbia compiuto 18 anni. Il 'decreto Caivano' ha dato un forte contributo all'aumento delle presenze negli IPM. Basti pensare che al 15 agosto 2023 le presenze in IPM erano 431 e che pertanto — a fronte di tassi di criminalità minorile sostanzialmente stabili, se non addirittura in calo — a gennaio 2026 le presenze hanno conosciuto un incremento del 34%: e l'incremento che sarebbe stato ancora più rilevante se il 'decreto Caivano' non avesse promosso il trasferimento nelle carceri per adulti di autori di reato che abbiano raggiunto la maggiore età. A seguito del 'decreto Caivano' anche gli IPM conoscono ora la piaga del sovraffollamento.

Le misure di sicurezza disposte nei confronti del minore di anni quattordici — libertà vigilata o riformatorio giudiziario —, si applicano, con la stessa disciplina e alle stesse condizioni, anche a chi al momento del fatto avesse un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, sia che il soggetto venga ritenuto *imputabile* (art. 225 co. 1 c.p.), sia che venga ritenuto *non imputabile* (art. 224 co. 3 c.p.): nel primo caso la misura di sicurezza seguirà l'esecuzione della pena, nel secondo si tratterà dell'unica sanzione penale.

8.5. L'azione di sostanze alcoliche o stupefacenti

8.5.1. Ai rapporti tra azione di sostanze alcoliche o stupefacenti e imputabilità il codice penale dedica una disciplina assai articolata (artt. 91 ss. c.p.), distinguendo tra ubriachezza *accidentale* (derivata cioè da caso fortuito o da forza maggiore), ubriachezza *volontaria o colposa*, ubriachezza *preordinata*, ubriachezza *abituale* e, infine, *cronica intossicazione* da alcool (ed estendendo in generale il trattamento di chi commette il fatto in stato di ubriachezza a chi commette il fatto sotto l'azione di sostanze stupefacenti: artt. 93, 94 co. 3 e 95 c.p.).

Nel complesso tale disciplina fa prevalere finalità di 'difesa sociale' sulle istanze del principio di colpevolezza. Dà infatti rilievo al fine di escludere l'imputabilità solo all'ubriachezza *accidentale* e all'*accidentale assunzione di sostanze stupefacenti* (artt. 91 e 93 c.p.), nonché alla *cronica intossicazione* da alcool o da stupefacenti (art. 95 c.p.); per contro, in aperta contraddizione con il principio enunciato nell'art. 85 c.p., considera *imputabile* chi si sia ubriacato (o abbia assunto sostanze stupefacenti) volontariamente o colposamente, nonché l'ubriaco abituale e colui che sia dedito all'uso di sostanze stupefacenti (artt. 92 e 94 c.p.); per questi ultimi prevede, anzi, una pena aumentata. Del pari, si considera imputabile, e viene punito con pena aumentata, chi è incapace di intendere o di volere al momento della commissione del fatto avendo assunto alcool o sostanze stupefacenti al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa (artt. 92 co. 2 e 93 c.p.).

8.5.2. La prima ipotesi contemplata dal codice penale (art. 91) è quella dell'*ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore*: derivata cioè o da un *accadimento imprevedibile* o da una *forza esterna invincibile*, esercitata da un *altro uomo* o dalla *natura*,

LA PREMEDITAZIONE

DEFINIZIONE

La risoluzione può essere dovuta a un impulso improvviso ad agire (**dolo d'impeto**, che si manifesta nei casi in cui la spinta ad agire ha radici 'affettive', come l'ira o la gelosia) ovvero può essere tenuta ferma fino al compimento dell'azione senza soluzione di continuità: si parla in questo secondo caso di **dolo di proposito**. In questa scala di gravità l'ultimo gradino è costituito dal **dolo di premeditazione**, che integra una circostanza aggravante per alcuni reati (artt. 577, c. 1, n. 3 e 585, c. 1). Punto di partenza è ciò che si sostiene nella Relazione al Re, che cioè, sotto il profilo concettuale, il grado medio del dolo (**dolo di proposito**) è la "riflessione normale": nel **dolo d'impeto** manca la meditazione, nel **dolo di premeditazione** questa riflessione è particolarmente intensa e porta a una speciale convinzione nel perseguire il fine. Solo la maggiore complessità della fase organizzativa è utile a distinguere la premeditazione [un "dolo di proposito con particolari caratteristiche", C. 6.4.1987, Cireddu, *RP* 1988, 395, o "assai raffinato", C. 24.3.1986, Forino, *RP* 1987, 276] dalla mera preordinazione [DEMURRO (63), 527]. L'intervallo temporale è qui indicatore neutro, potendo essere il medesimo nella prima e nella seconda: ma può anche essere del tutto irrilevante, come quando sia dovuto a un perdurante stato di incertezza o all'abbandono di un proposito poi ripreso. Mentre però nella preordinazione (dolo di proposito) vi è «l'apprestamento dei mezzi minimi necessari per l'esecuzione», nella premeditazione sono indicatori ("sintomi") quali il «previo studio delle occasioni e delle opportunità», «l'adeguata organizzazione di mezzi» e «la predisposizione delle modalità esecutive del crimine» che guidano nella definizione di essa come "radicamento e persistenza costante del proposito criminoso" [C. 5 .3.1996, n. 3082, *GP* 1996, II, 726].

CASISTICA

Integra l'aggravante della premeditazione il comportamento dell'agente il quale nel preciso intento di commettere un omicidio, dopo essersi armato, abbia atteso la vittima per un'ora e mezza. Trattasi di un intervallo di tempo sufficiente a indurre riflessione. **C ass. Genova 17.1.1997, Giancaspro, NDir 1998, 979**: sussiste l'aggravante della premeditazione: nel caso in cui l'agente si sia procurato un'arma sul mercato clandestino e con quella si sia presentato sulla scena del delitto, portando anche un grosso coltello da cucina per l'eventualità di un cattivo funzionamento dell'arma stessa; sia trascorsa più di un'intera giornata tra il momento della maturazione del proposito criminoso, desunto dalla notizia dell'indirizzo della vittima; l'agente abbia posto in essere una certa macchinazione, ravvisabile nell'essersi procurato fraudolentemente l'indirizzo della vittima accampando un pretesto e nell'essersi introdotto nella di lei dimora fingendo di doverle sottoporre un documento per la firma. **C 6.4.1987, Roccaforte, RP 1988, 148**: il motivo del delitto (soppressione della vittima al fine di entrare in possesso della sua abitazione) può, nel concorso di altre risultanze, costituire elemento valutabile per far ritenere sussistente la premeditazione. **C 4.6.1991, Catalano, GP 1992, II, 140**: per desumere la premeditazione è stata valorizzata l'avvenuta ricerca di cartucce di marca (diverse) da quelle possedute regolarmente dal Catalano, nonché l'acquisto di guanti di gomma il cui impiego doveva servire ad impedire il deposito di residui di combustione della polvere da sparo sulle mani. **C 18.6.1993, Pasini, CED 197544 , CP 1995, 2152**: anche circostanze verificatesi successivamente alla commissione del delitto - quali, nella specie, l'abbandono dell'arma dell'omicidio in un cassonetto d'immondizie ed il recarsi al lavoro dopo il fatto di reato - possono essere probatoriamente valorizzate ai fini dell'affermazione dell'aggravante della premeditazione, allorché si inseriscono in una situazione fattuale che rivela il mantenimento nel tempo del

proprio proposito criminoso. [C 25.1.1996, Bima, CED 203805](#) : è chiaro segno rivelatore della premeditazione l'anticipata manifestazione del proposito criminoso da parte dell'imputato, il quale, il giorno prima del delitto parlando con alcuni amici della vittima e riferendosi a quest'ultima, aveva detto che "doveva fargliela pagare". [C 3.2.1981, Rampulla, CED 149629](#) : ai fini della sussistenza dell'aggravante della premeditazione, i precedenti appostamenti protrattisi nell'arco di un giorno, il luogo, l'ora e la manovra scelti per l'agguato e per bloccare la vittima, la noncuranza di celarsi alla stessa, dalla quale si sia conosciuti, ed il suo inseguimento dopo la sparatoria e il ferimento, sicuramente rivelano che la decisione di uccidere era intervenuta da tempo e si era mantenuta costante. **C ass. app. Genova 23.1.2002, NGLig 2003, 301**: si è riconosciuta l'aggravante della premeditazione "poiché l'imputato, sette giorni prima di commettere l'omicidio, ha deciso di presentare falsa denuncia di furto delle chiavi di casa al fine di simulare poi la rapina; per una settimana almeno, dunque, ha covato dentro di sé il progetto omicida, senza mai tradirsi, senza mai deflettere, seguendo una strategia lucida e precisa". [C 13.4.1995, Abbà, CED 201739](#) , **CP 1996, 2965**: la Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante della premeditazione, affermando che la circostanza che l'imputato si fosse presentato nell'appartamento della vittima con le mani già guantate non potesse ritenersi idonea, da sola, a fornire la dimostrazione che il proposito criminoso fosse già maturato in precedenza in un lasso di tempo sufficiente per una meditata riflessione. **C ass. Benevento 12.5.1987, Abbatiello, PD 880062**: l'agente, avendo subito uno sconfinamento nella sua proprietà, aveva deciso di uccidere il vicino, subordinando il delitto al mancato risarcimento del danno, non ottenuto, nonostante i diversi tentativi ad opera del soggetto attivo. In tal caso non è stata riscontrata l'aggravante della premeditazione. **C ass. Pesaro 21.12.1979, Martucci, PD 800117**: non contrasta con l'esistenza della premeditazione la possibilità che l'agente abbia voluto inizialmente subordinare l'esecuzione del suo proposito criminoso ad un comportamento della controparte se, una volta giunti sul luogo prescelto per l'agguato, non avesse desistito da un preesistente atteggiamento di disprezzo nei suoi confronti. [C 29.10.1998, Ventra, CED 213018](#): l'agente aveva portato in un luogo appartato la moglie - che gli aveva preannunciato di voler dar corso alla procedura di separazione coniugale - con il proposito di ucciderla, qualora la donna non avesse receduto dall'intento dichiarato. **C ass. Milano 5.3.2002, Scarfogliero, FI 2002, II, 699**: l'aggravante della premeditazione è stata ritenuta configurabile in forma condizionata, in quanto l'imputato aveva subordinato l'esecuzione dell'omicidio alla condizione che la donna, poi uccisa, non si fosse lasciata convincere a riprendere la relazione amorosa. [C 18.6.2003, D., CED 225261](#) , **CP 2004, 2010**: la Corte ha ritenuto che, non essendo stato individuato il momento dell'insorgere del proposito criminoso, per la mancata prova del movente dell'omicidio, non era stato possibile valutare l'esistenza di un ragionevole lasso di tempo tra il proposito criminoso e la sua attuazione, per cui non risultava neppure accertata la sussistenza della circostanza aggravante. **T Genova g.i.p. 23.3.2001, D., NGLig 2001, 354**: "l'acquisizione del tutto occasionale di strumenti atti ad offendere, nonché modalità di esecuzione del delitto caotiche, determinate da una situazione di corto circuito, derivante da infermità psichica, escludono l'aggravante della premeditazione".